



**Newsletter di aggiornamento
e approfondimento
Febbraio 2023**

**Fondazione
Rubes Triva**

ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

CONFERENZA DI PRESENTAZIONE

la **Carta di Urbino**

BILBAO | 2 MARZO 2023 ore 10.00

CENTRO CONFERENZE EUSKALDUNA - SALA 2VIP

 Avda. Abandoibarra, 4 · 48011, Bilbao

Il Festival, organizzato dalla Fondazione Rubes Triva, di concerto con l'Università degli Studi di Urbino, si propone come luogo di confronto e dibattito in ambito europeo per la diffusione della cultura della sicurezza e la promozione della salute nei luoghi di lavoro.

Il tema della seconda edizione del Festival, che si terrà ad *Urbino dal 21 al 23 giugno 2023*, sarà "Il benessere organizzativo", e, dunque, la **buona organizzazione** quale condizione determinante per il **benessere dei lavoratori** nei luoghi di lavoro, declinato e approfondito nelle diverse sessioni che si susseguiranno nelle tre giornate, sino alla presentazione, a conclusione dell'evento, della **Carta di Urbino**, documento d'intenti per la promozione del benessere dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Il 2 marzo p.v., a Bilbao, la conferenza organizzata con la collaborazione di INAIL, Focal point dell'Agenzia Europea OSHA, nel corso della quale sarà ufficialmente annunciata la pubblicazione della **Carta di Urbino** con la contestuale apertura delle sottoscrizioni per adesione sul sito del Festival.

la **Carta di Urbino**

PER IL BENESSERE DELLA PERSONA CHE LAVORA

Urbino Charter

FOR THE WELL-BEING OF WORKING PEOPLE

CONFERENZA DI PRESENTAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE
DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVOROPRESENTATION CONFERENCE OF THE SECOND EDITION
OF THE HEALTH AND SAFETY AT WORK INTERNATIONAL FESTIVALBILBAO | CENTRO CONFERENZE EUSKALDUNA
2 MARZO 2023 ORE 10.00BILBAO | CONGRESS CENTRE EUSKALDUNA
2ND MARCH 2023 AT 10.00A.M.

◆ CLICCA O INQUADRA IL QR CODE ◆
PER SEGUIRE LA CONFERENZA



◆ CLICK OR SCAN QR CODE FOR STREAMING ◆



**BANDO DI CONCORSO PREMIO RUBES TRIVA
6° edizione**

Tutte le informazioni sono sul sito www.fondazionerubestriva.it

La Fondazione Rubes Triva interviene al
CONVEGNO NAZIONALE di chiusura progetto INAIL BRIC 2019
**CAMBIAMENTI CLIMATICI ED IMPATTI SULLA SALUTE E
SICUREZZA DEI LAVORATORI: IL PROGETTO WORKCLIMATE**

ROMA, Piazzale G. Pastore - Auditorium INAIL

23 marzo 2023



**FESTIVAL INTERNAZIONALE
DELLA SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO**

URBINO

21, 22, 23 GIUGNO 2023

SECONDA EDIZIONE



Sommario

NEWS E APPROFONDIMENTI

PREMI INAIL, RATEAZIONE DA PRENOTARE ENTRO FINE MESE

*Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta,
Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 6 febbraio 2023*

6

STANDARD ISO 31030 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI VIAGGIO E PIANIFICAZIONE DELLA MOBILITÀ AZIENDALE, GLI ADEMPIMENTI PER IL DATORE DI LAVORO

*Enrico Vergani e Edoardo Piccone Casa,
Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto" 3 febbraio 2023*

10

POSSIBILE NOMINARE MEDICI COMPETENTI DIVERSI PER CHI LAVORA DA REMOTO

*Mauro Pizzin,
Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 2 febbraio 2023*

13

INAIL SPINGE SUL FRONTE PREVENZIONE: AL BANDO ISI DOTE RECORD DI 333,3 MILIONI

*Mauro Pizzin,
Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 1 febbraio 2023*

15

INFORTUNI, FONDO DA 10 MILIONI, PER GLI STUDENTI MORTI NELLA SCUOLA-LAVORO

*Claudio Tucci,
Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 1 febbraio 2023*

17

PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI DERIVANTI DALL'ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI. IN VIGORE DAL 18 GENNAIO LE NUOVE MISURE DI TUTELA

*Pierpaolo Masciocchi,
Il Sole 24 Ore, Estratto da "Sicurezza 24", 1 febbraio 2023*

19

SICUREZZA, VERSO L'AMPLIAMENTO DELLA TUTELA INAIL PER IL PERSONALE SCOLASTICO E GLI STUDENTI

*Mario Gallo,
Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 30 gennaio 2023*

23

BLOCCATA L'ATTIVITÀ DELL'AZIENDA CON UNICO ADDETTO IRREGOLARE*Luigi Caiazza,**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 24 gennaio 2023***25****SICUREZZA E DIRITTO DEL LAVORO ENTRANO A SCUOLA***Marco Rogari e Claudio Tucci,**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 20 gennaio 2023***26****MARINA CALDERONE: REVISIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA POTENZIANDO L'ATTIVITÀ ISPETTIVA***Giorgio Pogliotti,**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 12 gennaio 2023***28****SENTENZE****INCIDENTE MORTALE SUL LAVORO: SCATTA IL DANNO DIFFERENZIALE SE IL RISARCIMENTO INAIL È INFERIORE A QUELLO CIVILE***Giampaolo Pignarelli,**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 7 febbraio 2023***30****SICUREZZA SUL LAVORO: LE TUTELE DEL TESTO UNICO SI APPLICANO ANCHE AI CLIENTI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI***Mario Gallo,**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 6 febbraio 2023***31****LA RESPONSABILITÀ DI COMMITTENTE E APPALTATORE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO***Valeria Zeppilli,**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 16 gennaio 2023***33****L'ESPERTO RISPONDE***Il Sole 24 ORE - Estratto da "L'Esperto Risponde"***35****RASSEGNA NORMATIVA****37**

Chiusa in redazione il 8 febbraio 2023

news e approfondimenti

Premi Inail, rateazione da prenotare entro fine mese

Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 6 febbraio 2023

Appuntamento al 16 febbraio per l'autoliquidazione 2022/2023: è il termine per versare il premio in un'unica soluzione o la prima rata. Entro il 28 febbraio va presentata la dichiarazione delle retribuzioni corrisposte nel 2022 e comunicare l'eventuale opzione per il pagamento in quattro rate

Datori di lavoro alla cassa per i premi Inail. È imminente la scadenza dell'autoliquidazione 2022/2023: il 16 febbraio è il termine per versare il premio di autoliquidazione in un'unica soluzione o la prima rata, mentre è fissata al 28 febbraio la scadenza per presentare le dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2022 e comunicare l'eventuale opzione per il pagamento in quattro rate.

Da fare entro il 16 febbraio

Il datore di lavoro soggetto all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e l'artigiano senza dipendenti pagano ogni anno il premio Inail tramite l'autoliquidazione. Il procedimento consente di determinare e versare direttamente il premio infortuni e malattie professionali, e il premio speciale artigiani.

Restano invece esclusi dall'autoliquidazione gli altri premi speciali unitari come, ad esempio, quelli riferiti a: alunni/studenti, Rx e sostanze radioattive, frantoi, pescatori, facchini, ippotrasportatori e vetturini.

Con l'autoliquidazione annuale dei premi, inoltre, sono riscossi dall'Inail anche i contributi associativi per conto delle associazioni di categoria convenzionate. Pertanto, i soggetti obbligati, entro il 16 febbraio devono:

calcolare il premio anticipato per l'anno in corso (rata) e il conguaglio per l'anno precedente (regolazione) in base alle retribuzioni effettive dell'anno precedente;

conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, al netto di eventuali riduzioni contributive;

pagare il premio di autoliquidazione usando il modello F24 o l'F24 EP riservato agli enti pubblici. Il versamento può essere effettuato in unica soluzione, il 16 febbraio, oppure in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione all'Inail con i servizi telematici previsti per presentare la dichiarazione delle retribuzioni.

Le scadenze per il pagamento rateale sono: 16 febbraio, 16 maggio, 21 agosto e 16 novembre. Sulle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato, pari all'1,71 per cento. Chi utilizza il servizio «Invio telematico dichiarazione salari», qualora per l'autoliquidazione 2022/2023 non intenda più fruire del pagamento in quattro rate utilizzato nell'autoliquidazione precedente, deve comunicare tale volontà, tramite il servizio stesso.

Il calcolo

Per consentire ai datori di lavoro titolari di Pat (posizioni assicurative territoriali) di pagare il premio in autoliquidazione, l'Inail invia la comunicazione del tasso di premio applicato su ogni posizione assicurativa territoriale e i criteri usati per determinarlo (Modello 20SM «Classificazione e tassazione rischio assicurato») e rende disponibili nel Fascicolo aziende, sul proprio sito internet, le comunicazioni delle basi di calcolo con i dati per il conteggio dei premi e degli eventuali contributi associativi.

Occorre però prestare attenzione ai casi particolari: i datori di lavoro che presumono di erogare nel 2023 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2022, ad esempio per riduzione o cessazione dell'attività, devono inviare all'Inail - sempre entro il 16 febbraio prossimo - la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere. Tale importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato per l'anno in corso, in sostituzione dell'importo delle retribuzioni erogate nel 2022, salvo i controlli che l'Istituto intenda disporre in merito all'effettiva sussistenza delle motivazioni indicate, per evitare il pagamento di premi inferiori al dovuto.

Da fare entro il 28 febbraio

Entro il 28 febbraio va inviata la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell'eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate, e anche della domanda di riduzione del premio artigiani in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa Inail.

I datori di lavoro titolari di Pat devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici Alpi online e Invio telematico dichiarazione salari.

I datori di lavoro titolari di Pan (posizioni assicurative navigazione) consultano gli elementi necessari per il calcolo del premio di autoliquidazione tramite il servizio online «Visualizzazione elementi del calcolo». Devono poi trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online «Invio retribuzioni e calcolo del premio» e tramite questa applicazione possono anche chiedere il certificato di assicurazione dell'equipaggio.

LA PROCEDURA

I servizi online

Il servizio online per comunicare le basi di calcolo per l'autoliquidazione 2022/2023 è disponibile in www.inail.it, nella sezione «Fascicolo Aziende-Visualizza Comunicazioni»

La riduzione delle retribuzioni

I datori di lavoro che presumono di erogare nel 2023 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2022, devono inviare all'Inail, entro il 16 febbraio, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, con il servizio dedicato, indicando le minori retribuzioni che prevedono di versare il pagamento del premio.

Il premio di autoliquidazione può essere pagato in un'unica soluzione o in quattro rate trimestrali alle seguenti scadenze: 16 febbraio, 16 maggio, 21 agosto e 16 novembre. In questo caso, sulle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato, pari all'1,71 per cento.

La compensazione

Il saldo finale di autoliquidazione, se risulta a credito, può essere usato per compensare eventuali altri debiti per premi e accessori Inail, purché non iscritti a ruolo esattoriale. La compensazione può riguardare anche quanto dovuto ad altre amministrazioni o i contributi dovuti alle associazioni di categoria titolari di convenzione con l'Istituto. Il datore di lavoro deve verificare presso la sede Inail l'effettiva sussistenza del credito e poi procedere alla compensazione,

tramite il modello F24. Il modello F24 EP, invece, non consente di operare la compensazione tra importi a credito e a debito.

Le sanzioni

La violazione dell'obbligo di comunicare all'Inail nei termini previsti l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo è punita con la sanzione amministrativa da 125 a 770 euro, se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto. Se la mancata comunicazione ha determinato *una richiesta di premio, su tale importo sono dovute le sanzioni civili.*

news e approfondimenti

Standard ISO 31030 - Valutazione del rischio di viaggio e pianificazione della mobilità aziendale, gli adempimenti per il datore di lavoro

Enrico Vergani e Edoardo Piccone Casa,*

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto" 3 febbraio 2023

L'adozione dello standard UNI /ISO 31 030, riconosciuto a livello internazionale ed espressione di una best practice diffusa sul mercato, al di là degli effetti "difensivi", aiuta a sviluppare un approccio maggiormente proattivo nella definizione del budget dei costi di viaggio, compresa la pianificazione di un viaggio di lavoro, la preparazione e la protezione del personale

L'invio di un lavoratore all'estero impone di esaminare diversi aspetti: la legge applicabile al rapporto, la contribuzione e la sicurezza sul lavoro. Mentre i primi aspetti possono offrire soluzioni diverse a seconda della ragione o causale dell'invio (distacco/ trasferta), per la sicurezza la questione è decisamente più complessa, richiedendo l'analisi dell'attività, struttura e tipologia di business dell'azienda ed estendendosi non solo alla sicurezza in senso letterale ma, più in generale, al benessere (la "personalità morale", secondo la definizione codicistica) del lavoratore all'estero.

L'art. 2087 cod. civ., infatti, onera l'imprenditore dell'adozione delle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Si tratta, secondo la giurisprudenza, di una norma aperta, dinamica, che ha la funzione di adeguare in modo «permanente l'ordinamento alla sottostante realtà socio-economica».

Il datore di lavoro è, infatti, chiamato a risarcire il danno causato al lavoratore in ogni caso in cui non provi di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il rischio, siano esse misure nominate (ossia previste dalla legge o da altra fonte ugualmente vincolante) o innominate (ossia comportamenti specifici non previsti dalla legge ma suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, standard di sicurezza normalmente osservati o che trovino riferimento in altre fonti analoghe) e di aver adeguatamente vigilato sull'effettiva implementazione

e adozione (anche da parte degli stessi lavoratori) delle misure di sicurezza prescelte.

La corretta azione del datore di lavoro passa quindi attraverso:

- (i) la valutazione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa per individuare le fonti di pericolo e l'entità del danno che ne può derivare,
- (ii) la predisposizione delle misure necessarie per prevenire il rischio e proteggere i lavoratori,
- (iii) l'identificazione del responsabile al loro funzionamento e rispetto e
- (iv) l'attuazione delle misure così individuate, soprattutto attraverso informazione e formazione dei lavoratori.

Viene, quindi, da chiedersi se un simile processo e simili responsabilità gravino sul datore di lavoro anche quando invia il proprio lavoratore all'estero, quale che ne sia la forma (distacco, trasferta, assunzione per rendere l'attività all'estero).

La risposta deve essere positiva: nel 2015, infatti, il legislatore ha espressamente imposto al datore di lavoro di prevedere «idonee misure in materia di sicurezza» nell'invio del lavoratore all'estero e nel 2016, il Ministero del Lavoro ha chiarito che in questa ipotesi devono essere valutati tutti i rischi, compresi quelli potenziali e peculiari legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa viene resa (ad esempio le caratteristiche geografiche e climatiche della località estera, le condizioni sanitarie, le caratteristiche culturali, politiche, religiose e sociali della comunità, il rischio di guerre o secessioni, i fattori biologici (patologie), i fattori logistici e legati all'uso di mezzi; i fattori legati a criminalità e delinquenza, l'adeguatezza delle strutture di supporto per l'emergenza e il pronto soccorso e così via).

Del resto, non sono mancati in giurisprudenza casi in cui è stata affermata la responsabilità del datore di lavoro (con conseguente sua condanna al risarcimento del danno) anche in ipotesi di invio del proprio personale all'estero per aver omesso di valutare i rischi propri del diverso luogo di lavoro o per non aver adeguatamente vigilato sull'effettiva adozione delle misure di sicurezza predisposte.

Appare quindi fondamentale che, anche in ipotesi di invio del lavoratore all'estero, il datore di lavoro ponga in essere tutti quegli adempimenti necessari o utili per tutelare al massimo la sicurezza e la salute dei lavoratori e prevenire o quantomeno ridurre al minimo l'ipotesi di danni.

In questo senso è stato sviluppato, a livello internazionale, lo standard ISO 31030 che raccoglie una serie di suggerimenti quali l'adozione e, soprattutto, l'implementazione per diverse linee e settori di competenza di una policy aziendale coerente che permetta di assumere le migliori decisioni alla luce dei diversi contesti operativi, la presenza di strutture specialistiche all'interno della

società, l'individuazione dei profili di rischio rilevabili esternamente (es. fattori geopolitici) e internamente (es. tipo di viaggio, motivo e durata del medesimo), l'individuazione di figure responsabili della gestione dei rischi (c.d. «travel security manager») che, se adottate e implementate dal datore di lavoro e condivise tra le diverse funzioni aziendali, possono concorrere a ridurre al minimo gli aspetti di rischio per la sicurezza dei lavoratori e la responsabilità del datore di lavoro, tutelando non solo i lavoratori, ma anche le figure apicali dell'azienda e la stessa struttura produttiva, intesa non solo sotto il profilo economico, ma anche per i valori che esprime.

L'adozione dello standard UNI /ISO 31 030, riconosciuto a livello internazionale ed espressione di una best practice diffusa sul mercato, al di là degli effetti "difensivi" per l'azienda ed i responsabili della medesima, aiuta a sviluppare un approccio maggiormente proattivo nella definizione del budget dei costi di viaggio, con prospettiva di trasferirli sul cliente finale mediante un'analisi dei costi incorsi, compresa la pianificazione di un viaggio di lavoro, la preparazione e la protezione del personale.

La valutazione del rischio di viaggio e la pianificazione della mobilità aziendale secondo principi internazionalmente riconosciuti può portare ad una presentazione più accurata del rischio agli assicuratori (consentendo così di risparmiare in termini di costi e premi assicurativi e, in ogni caso, di adottare una gestione del rischio analitica e più efficiente), oltre a costituire un buon argomento e un'azione per migliorare l'atteggiamento ESG dell'azienda, da tenere in considerazione quando si redige il bilancio sociale ovvero ci si confronta nell'ambito di presentazione di proposte ed offerte per gare internazionali o promosse da committenti di standard elevati.

**A cura di Enrico Vergani, partner, e di Edoardo Piccone Casa, associate, Focus Team Shipping & Transport di BonelliErede*

news e approfondimenti

Possibile nominare medici competenti diversi per chi lavora da remoto

Mauro Pizzin,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 2 febbraio 2023

Per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori in smart working è possibile nominare medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti interessati, individuando tra loro un medico con funzioni di coordinamento.

Il chiarimento arriva dalla Commissione per gli interpellati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che così si è pronunciata nella risposta all'interpello 1/2023 del 1° febbraio con cui Confcommercio aveva chiesto, «stante il massivo utilizzo di lavoro agile» se per i dipendenti in questa condizione fosse possibile la nomina di medici competenti «specificamente individuati per apposite aree territoriali (province e/o regioni) e appositamente nominati esclusivamente per tali aree e per tipologie di lavoratori operanti da tali aree».

Nell'articolare la sua risposta la commissione ha ricordato anzitutto il ruolo del medico competente, definito dall'articolo 2 del Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 81/2008) come soggetto che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal Testo unico. Ha poi chiarito che in base all'articolo 29, comma 1, del Dlgs 81 per sorveglianza sanitaria si intende l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

In questo contesto, ai lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza mediante collegamento informatico e telematico, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del testo unico, vanno applicate le disposizioni del Titolo VII «indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa».

Per dare il semaforo verde alla nomina di più medici competenti la commissione fa poi riferimento all'articolo 39, comma 6 del testo unico, il quale stabilisce che nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese, nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti, individuando tra essi un

medico con funzioni di coordinamento. Si tratta di una disposizione applicabile, in presenza delle condizioni predette, anche per i lavoratori in smart working e che porterà il medico competente nominato ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità previste dal Dlgs 81.

Da parte sua, infine, il datore di lavoro dovrà riaggiornare il documento di valutazione dei rischi alla luce delle modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 3, del testo unico.

news e approfondimenti

Inail spinge sul fronte prevenzione: al bando Isi dote record di 333,3 milioni

Mauro Pizzin,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 1 febbraio 2023

Sul tavolo risorse per 273,7 milioni ripartite in cinque assi di finanziamento

Per sostenere le imprese sul fronte del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, con il bando Isi 2022 Inail metterà a disposizione 333,3 milioni a fondo perduto, una dotazione di oltre 60 milioni in più rispetto all'anno scorso e che porta gli stanziamenti complessivi per Isi dal 2010 a oggi oltre quota 3 miliardi. L'avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 26/2023.

Come in passato il bando è rivolto a tutte le imprese, anche individuali, ubicate sul territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio, secondo le distinzioni specificate in relazione ai cinque diversi assi di finanziamento previsti. Rispetto alla precedente edizione aumenta, in particolare, la dote riservata all'Asse 1 e cambiano i destinatari dell'Asse 4, lo scorso anno riservato alle aziende attive nel settore della raccolta e smaltimento rifiuti.

Entrando nello specifico, all'Asse 1 (Isi Investimenti) sono destinati 161,8 milioni, di cui 156,8 per i progetti d'investimento (asse 1.1) e cinque per i progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (asse 1.2). Per quest'ultimo asse potranno concorrere anche le imprese impegnate nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola lavoro). L'Asse 2 (Isi Movimentazione manuale dei carichi) potrà disporre di 40 milioni per progetti di riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi. L'Asse 3 (Isi Amianto) assegnerà 86,5 milioni a progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. L'Asse 4 (Isi Specifici settori) disporrà di 10 milioni per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della ristorazione.

L'Asse 5 (Isi Agricoltura), infine, potrà contare su 35 milioni per i progetti delle micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, di cui 25 per la generalità delle imprese agricole (asse 5.1) e 10 per i giovani agricoltori (under 40), organizzati anche in forma societaria (asse 5.2).

La percentuale del contributo in conto capitale, assegnato ai progetti vincitori, è confermata al 65% delle spese sostenute per un massimo di 130mila euro, sulla base dei parametri e degli importi minimi e massimi specificati dal bando per ciascun asse di intervento. In questa edizione per gli assi 1, 2, 3, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 5mila né superiore a 130mila euro.

Non è previsto alcun limite minimo di finanziamento, invece, per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all'allegato (Asse di finanziamento 1.2). Relativamente all'Asse 4, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 2mila né superiore a 50mila euro. Per l'Asse 5, infine, il finanziamento è concesso nella misura del 40% per la generalità delle imprese agricole (sub Asse 5.1) e 50% per giovani agricoltori (sub Asse 5.2), mentre per ciascun progetto il finanziamento non potrà essere inferiore a 1.000 né superiore a 60mila euro.

La procedura a sportello di assegnazione dei fondi non cambia rispetto alle edizioni precedenti, con domande sempre da inviare in modalità telematica attraverso fasi diverse le cui date saranno pubblicate sul portale Inail entro il prossimo 21 febbraio.

news e approfondimenti

Infortunati, fondo da 10 milioni, per gli studenti morti nel scuola-lavoro

Claudio Tucci,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 1 febbraio 2023

Arriva un Fondo per l'indennizzo dell'infortunio mortale durante lo svolgimento delle attività formative. Ad annunciarlo il ministro del Lavoro, Marina Calderone, chiudendo ieri la conferenza stampa di presentazione del nuovo bando Isi (2022) nella sede Inail di Roma (si veda l'altro servizio in pagina). La dotazione finanziaria del Fondo per il 2013 sarà di 10 milioni, così da poter rispondere alle richieste per eventi occorsi dal 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore della disciplina che regola l'alternanza scuola-lavoro (decreto 3 novembre 2017, n. 195). Due, invece, i milioni destinati al Fondo per ciascun anno a partire dal 2024. La misura sarà inserita nel decreto Lavoro atteso per metà febbraio.

A essere assicurati saranno gli studenti di ogni ordine e grado, compresi quelli impegnati in percorsi di istruzione e formazione professionale. L'indennizzo alle famiglie, tra l'altro, potrà essere cumulato con l'assegno una tantum corrisposto dall'Inail per gli assicurati (articolo 85 del Dpr 1124/1965). «Una prima risposta concreta al senso di ingiustizia da tutti noi provato per il mancato risarcimento alla famiglia De Seta, conseguente a un mancato aggiornamento della normativa - ha spiegato il ministro Calderone -. La sintesi rintracciata nel primo incontro operativo del tavolo tecnico sulla sicurezza sul lavoro segna un cambio di passo nell'approccio a prevenzione e contrasto degli infortuni nei luoghi di lavoro che, come governo, vogliamo perseguire. Ci impegniamo ora a sciogliere alcune questioni tecniche per procedere speditamente a colmare il "vuoto" normativo e rendere operativo il Fondo».

Il ministro del Lavoro ha anche confermato l'ampliamento della tutela infortunistica degli studenti.

La normativa attuale limita la tutela solo alle figure che «attendano a esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro (...)». Con la norma allo studio, destinata a entrare anch'essa nel decreto Lavoro, si amplia la tutela degli alunni per tutti gli eventi

verificatisi all'interno dei luoghi di istruzione e loro pertinenze o nell'ambito delle attività programmate dalle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, con esclusione degli infortuni in itinere. Con la stessa normativa si interverrà anche sui docenti, chiarendo definitivamente la portata della tutela assicurativa Inail per tutti gli insegnanti, che vengono a godere della stessa tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali oggi garantita al resto dei lavoratori dipendenti, compreso l'infortunio in itinere.

news e approfondimenti

Protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. In vigore dal 18 gennaio le nuove misure di tutela

Pierpaolo Masciocchi,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Sicurezza 24", 1 febbraio 2023

Con decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 2023, n. 2 sono state apportate rilevanti integrazioni al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Un primo elemento di interesse, da segnalare, riguarda l'introduzione dell'articolo 8-bis nel decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla pubblicità delle informazioni. Il nuovo articolo prevede che le autorità competenti debbano porre in atto tutte le misure necessarie affinché le informazioni relative alla giustificazione di classi o tipi di pratiche, alla regolamentazione in materia di sorgenti di radiazioni e di radioprotezione, siano rese accessibili agli esercenti, ai lavoratori, agli individui della popolazione, nonché ai pazienti e ad altre persone soggette a esposizioni mediche.

Le medesime autorità competenti dovranno poi pubblicare sui rispettivi siti web istituzionali le informazioni nei settori di propria competenza.

Novità anche in relazione alla disciplina delle attività presso terzi, così come disciplinate dall'articolo 115 del decreto legislativo n. 101 del 2020. È bene ricordare, al riguardo, che tale articolo prevede che il datore di lavoro, per conto del quale i lavoratori svolgono a qualsiasi titolo attività presso una o più zone classificate gestite da terzi esercenti, sia tenuto ad assicurare agli stessi la tutela dai rischi da radiazioni ionizzanti. Prevede inoltre, il medesimo articolo, che il datore di lavoro debba svolgere presso i terzi esercenti le azioni necessarie affinché venga comunque assicurato il rispetto di quanto sopra disposto, anche ai fini del coordinamento delle misure da adottare, fermi restando gli obblighi dei terzi esercenti stessi, per gli aspetti operativi della

radioprotezione direttamente connessi con la natura dell'attività da essi svolta e dell'intervento che i lavoratori sono chiamati a compiere.

L'articolo 25 del decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203 - in commento - prevede ora che i datori di lavoro e i dirigenti che svolgono e dirigono attività alle quali non si applicano le disposizioni del decreto e che si avvalgono di lavoratori dipendenti da altro datore di lavoro o di lavoratori autonomi per compiere attività alle quali si applicano le disposizioni di protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, debbano adottare, coordinandosi con il datore di lavoro dei predetti lavoratori o con i lavoratori autonomi, le misure necessarie ad assicurare la tutela dei propri lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme disciplinate dal medesimo decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203.

L'articolo 34 introduce poi alcune modifiche di rilievo all'articolo 155 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al riconoscimento dei servizi di dosimetria individuale e degli organismi di misura. Si prevede, tra l'altro, che i soggetti che svolgono attività di servizio di dosimetria individuale debbano essere riconosciuti idonei, nell'ambito delle norme di buona tecnica, tenendo anche conto delle decisioni, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dalla Commissione europea o da organismi internazionali. Nel procedimento di riconoscimento si deve tener conto dei tipi di apparecchi di misura e delle metodiche impiegate. Viene poi previsto che, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'interno, nonché l'ISIN, l'Istituto di metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti e l'INAIL, siano disciplinate le modalità per il riconoscimento dei soggetti che svolgono attività di servizio di dosimetria e il riconoscimento degli organismi di misura. In ogni caso, i servizi di dosimetria e gli organismi di misura riconosciuti idonei, devono garantire i seguenti requisiti minimi:

- avere una organizzazione conforme ai requisiti della norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ovvero essere in possesso di un accreditamento in conformità alla norma 17025 per il servizio di dosimetria;
- operare con personale tecnico dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione;
- garantire l'effettuazione di test di interlaboratorio per verificare la correttezza della misura dosimetrica e radiometrica; ù utilizzare un sistema di misurazione conforme allo stato della tecnica;

assicurare la formazione, l'informazione e l'aggiornamento del personale addetto ai servizi di dosimetria;
stipulare una polizza assicurativa a copertura delle attività oggetto del servizio di dosimetria o dell'organismo di misura.

Importanti integrazioni sono poi apportate al principio di ottimizzazione alle esposizioni mediche così come disciplinato dall'articolo 158 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. Viene infatti previsto che il responsabile dell'impianto radiologico, ai fini dell'ottimizzazione dell'esecuzione degli esami in radiodiagnostica e medicina nucleare nonché delle procedure di radiologia interventistica, debba assicurare che si tenga conto dei livelli diagnostici di riferimento, laddove disponibili, tenendo in debita considerazione le indicazioni pubblicate dall'Istituto Superiore di Sanità, e, in particolare, i rapporti ISTISAN 17/33 "Livelli diagnostici di riferimento nazionali per la radiologia diagnostica e interventistica" e ISTISAN 22/20 "Livelli diagnostici di riferimento per la pratica nazionale di radiologia diagnostica e interventistica e di medicina nucleare diagnostica. Aggiornamento del Rapporto ISTISAN 17/33" e loro successivi aggiornamenti. Modifiche all'articolo 231 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 - relativo alla destinazione degli importi delle sanzioni amministrative - sono poi disposte dall'articolo 46 del decreto in commento. Viene previsto, in specie, che le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione agli stati di previsione delle amministrazioni competenti all'adozione del provvedimento sanzionatorio, per essere destinate ad attività dirette alla protezione dell'ambiente, dei lavoratori o della popolazione contro i rischi connessi alle radiazioni ionizzanti, in ciò compreso anche il finanziamento delle attività di controllo e di informazione. Si ritiene, da ultimo, di segnalare alcune ulteriori importanti modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Una prima novità riguarda i requisiti minimi degli esperti in interventi di risanamento da radon. Tali soggetti dovranno infatti essere in possesso dei seguenti requisiti:

abilitazione professionale per lo svolgimento di attività di progettazione di opere edili;
partecipazione a corsi di formazione dedicati, della durata di 60 ore, organizzati da enti pubblici, università, ordini professionali, su progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di attività di radon negli edifici. Tali corsi devono prevedere una

verifica della formazione acquisita. Gli esperti in interventi di risanamento radon devono inoltre partecipare a corsi di aggiornamento, organizzati dai medesimi soggetti e di pari contenuto, da effettuarsi con cadenza triennale, della durata minima di 4 ore che possono essere ricompresi all'interno delle normali attività di aggiornamento professionale.

Una seconda importante novità concerne la completa riscrittura della Sezione II del medesimo alligato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativa alle pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine. Tra le modifiche introdotte si segnalano, in particolare, i nuovi livelli di esenzione in termini di dose efficace. Tali livelli sono ora così determinati:

Il livello di esenzione in termini di dose efficace per i lavoratori è fissato in 1 mSv a-1.

Il livello di esenzione in termini di dose efficace per l'individuo rappresentativo è 0,3 mSv a-1.

Tutte le modifiche apportate dal decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203 - ed ora sinteticamente segnalate - sono in vigore dal 18 gennaio 2023.

news e approfondimenti

Sicurezza, verso l'ampliamento della tutela Inail per il personale scolastico e gli studenti

Mario Gallo,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 30 gennaio 2023

L'intervento, sollecitato al legislatore, arriva ora con la firma di un'intesa tra il ministero dell'Istruzione e del Merito e il ministero del Lavoro

Nel corso degli ultimi anni il tema della tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro del personale della scuola e degli studenti è arrivato fortemente alla ribalta; infatti, da più parti è stato invocato un intervento del legislatore per l'aggiornamento e la rimodulazione della disciplina contenuta nel D.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, che sotto diversi profili appare, in effetti, ancora oggi alquanto deficitaria.

Eppure, il mondo della scuola ha una valenza fondamentale per la collettività e, per altro, come dimostrano le statistiche dell'Inail anche tale comparto non è esente da infortuni. Per tali ragioni, quindi, sussiste l'esigenza obiettiva di un processo di riforma della normativa in materia che appare prossimo alla partenza; infatti, il ministero del Lavoro e P.S. con il comunicato del 26 gennaio 2023, ha reso noto che è stata siglata un'importante intesa con il ministero dell'Istruzione e del Merito, finalizzata ad un ampliamento delle tutele assicurative.

Verso l'ampliamento della tutela assicurativa dell'Inail.

Infatti, come viene sottolineato in tale comunicato, fin ora la normativa limita sostanzialmente tali tutele solo alle figure che «attendano a esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro (...)» e mentre nel corso degli ultimi anni per il personale docente sono stati fatti alcuni passi avanti per la tutela contro tutti i rischi lavorativi, compreso l'infortunio in itinere, invece, per gli studenti si rileva che la stessa è solo marginale e per alcuni rischi «.....circostanza questa che ha determinato in quasi tutte le scuole l'attivazione di polizze assicurative private con oneri a carico delle famiglie».

Di qui l'impegno assunto dai Ministri ad intervenire con appositi decreti, che dovranno chiarire definitivamente la portata della tutela assicurativa da parte

dell'Inail per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado che, conseguentemente, come si legge godrà della stessa tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali oggi garantita al resto dei lavoratori dipendenti, compreso l'infortunio in itinere.

Al tempo stesso, attraverso tale intervento s'intende anche ampliare la tutela degli alunni e degli studenti in genere per tutti gli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di istruzione e loro pertinenze o nell'ambito delle attività programmate dalle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, con esclusione degli infortuni in itinere.

Per tale strada, quindi, s'intende riformare l'attuale modello protettivo e superare, così, la limitazione alla tutela attualmente prevista per le sole attività tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche.

Si tratta, quindi, di un'intesa che va accolta molto positivamente in quanto mira ad aggiornare una disciplina ritenuta dagli stessi ministeri ormai anacronistica che, per altro, s'inserisce all'interno di un disegno riformatore di ben più ampia portata.

Il patto sociale sulla sicurezza sul lavoro: verso la revisione del Dlgs. 81/2008.

Infatti, va osservato che l'intesa tra i due dicasteri è stata raggiunta in occasione del secondo appuntamento del tavolo tecnico sulla sicurezza sul lavoro – a cui hanno partecipato, tra l'altro, oltre l'Inail anche le parti sociali – dello scorso 26 gennaio, da cui è emerso l'impegno comune anche ad intervenire su un altro fronte molto delicato e discusso, ossia quello dell'alternanza scuola – lavoro, per cercare di "rivitalizzarla" su nuove basi che prevenivano anche possibili usi distorti di tale strumento.

E tutto ciò s'inserisce nell'ottica della strategia trasversale d'intervento in materia di salute e di sicurezza, condivisa con le parti sociali in occasione del tavolo tecnico dello scorso 12 gennaio, ritenuta dal Ministro del Lavoro e P.S. come una vera priorità per combattere in modo più efficace gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Di conseguenza, tale intervento dovrebbe portare nei prossimi mesi ad una revisione dell'impianto normativo del Dlgs. 81/2008, che dovrebbe coinvolgere anche la formazione per renderla più sostanziale, quindi, efficace.

news e approfondimenti

Bloccata l'attività dell'azienda con unico addetto irregolare

Luigi Caiazza,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 24 gennaio 2023

L'impresa che occupa un solo lavoratore che non sia «regolarmente tenuto in regola», ma che viola la disposizione indicata nell'allegato 1 al Dlgs 81/2008 riferita alla mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione protezione (Rsp) e alla mancanza del documento di valutazione dei rischi (Dvr), è destinataria del provvedimento di sospensione dell'attività previsto dall'articolo 14 del medesimo Dlgs.

A tale conclusione perviene l'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) che, con la nota 162/2023, rispondendo a un quesito e d'intesa con il ministero del Lavoro, approfondisce quanto aveva già tempestivamente chiarito con la nota 509/2023.

Infatti, se è vero che l'articolo 14, comma 4, del Dlgs 81/2008, stabilisce che i provvedimenti di sospensione per lavoro irregolare non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato nell'impresa (ipotesi di micro impresa), tale esclusione, però, non trova applicazione qualora l'ispettore accerti, contestualmente, gravi violazioni in materia di sicurezza come quelle indicate nell'allegato 1, come la mancanza del Dvr e la mancata nomina del Rsp, che da sole giustificano il provvedimento di sospensione.

Peraltro, come ricorda la nota, l'Inl ricollegandosi alla nota 509/2023, pur se l'ispettore nella fattispecie in esame non ritenesse di adottare il provvedimento di sospensione, potrà legittimamente adottare alternative e specifiche misure comunque atte a eliminare il pericolo per la sicurezza e salute del lavoratore, disponendo l'allontanamento dello stesso fino alla sua completa regolarizzazione, anche dal punto di vista della sicurezza.

È il caso di aggiungere che in tal caso l'allontanamento del lavoratore sarà oggetto di una disposizione che l'ispettore impartirà in base all'articolo 10 del Dpr 520/1955 che, in caso di inadempimento, secondo l'articolo 11, è a sua volta oggetto di sanzione, prevista con l'arresto fino a un mese o l'ammenda fino a 413 euro.

news e approfondimenti

Sicurezza e diritto del lavoro entrano a scuola

Marco Rogari e Claudio Tucci,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 20 gennaio 2023

Il diritto del lavoro entra a scuola. Lo prevede una proposta di legge, primo firmatario il presidente della commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto (Fdi), assieme ai colleghi di partito Ylenia Lucaselli e Riccardo Zucconi, il cui esame partirà nei prossimi giorni, e si annuncia piuttosto rapido. Il provvedimento, cinque articoli in tutto, introduce nelle scuole superiori l'insegnamento del «diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L'obiettivo dell'iniziativa legislativa, è scritto nel testo della proposta, è di far acquisire agli studenti «le conoscenze dei dirittocostituzionali e delle principali normative che regolano il lavoro, anche con particolare riferimento al diritto del lavoratore ad avere un lavoro sicuro sotto i profili della salute, dell'igiene e del benessere nell'ambiente di lavoro, nella prospettiva della prevenzione e della gestione integrata dei rischi professionali».

Già la prossima settimana, da quanto si apprende, si svolgeranno le audizioni in commissione Lavoro della Camera. L'intenzione è procedere spediti.

Ad accendere un faro, già a partire dai banchi di scuola, sulle tematiche legate al lavoro e alla sicurezza ha contribuito il dibattito dei giorni scorsi sulla revisione dei percorsi di scuola-lavoro, alla luce delle tragedie accadute nell'ultimo anno. Anche l'andamento infortunistico, segnalato da Inail, ha inciso: nei primi 11 mesi del 2022 le denunce di infortunio presentate all'istituto guidato da Franco Bettoni sono state 652.002, in aumento del 29,8% rispetto alle 502.458 denunce dei primi 11 mesi del 2021. I decessi sono stati 1.006, in leggero calo (-9,9%) rispetto allo stesso periodo 2021. Ma si tratta di numeri inaccettabili.

Di qui la proposta di legge di Fdi, condivisa dal governo, che punta a diffondere la cultura del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle istituzioni scolastiche. Nel dettaglio, il nuovo insegnamento viene introdotto nel curriculum di istituto. Per ciascun anno di corso il relativo orario non potrà essere inferiore a 33 ore annuali, da svolgere nell'ambito del monte orario obbligatorio

previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere questo orario le scuole potranno avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curriculum.

Il nuovo insegnamento è affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche.

Spetterà al ministero dell'Istruzione e del merito, assieme a Lavoro e Regioni, definire le linee guida del nuovo insegnamento. Si punta molto anche sulla formazione dei docenti. Anche qui il dicastero di Giuseppe Valditara dovrà dettagliare criteri e svolgimento della formazione (e le competenze minime dei docenti).

news e approfondimenti

Marina Calderone: revisione della normativa sulla sicurezza potenziando l'attività ispettiva

Giorgio Pogliotti,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 12 gennaio 2023

Il governo affronterà il nodo sicurezza sul lavoro convocando periodicamente (ogni 15 giorni) tavoli tecnici specifici su almeno tre aree di criticità: sull'alternanza scuola lavoro si svolgerà una riunione il 26 gennaio, poi toccherà ad agricoltura ed edilizia. Nell'incontro durato cinque ore il ministro del Lavoro, Marina Calderone ha richiamato le parti sociali alla condivisione di un patto, ma quando si è entrati sul terreno dei contenuti tra la quarantina di sigle di imprese e sindacati convocate al ministero del Lavoro - come del resto era prevedibile - sono emerse posizioni assai discordanti. «La revisione dell'impianto normativo - ha detto il ministro Calderone -, per renderlo più attuale e connesso al tessuto produttivo odierno, non contempla la depenalizzazione degli illeciti. Semmai il potenziamento dell'attività ispettiva e una formazione più sostanziale che possa meglio tutelare la vita di chi lavora».

Peraltro mentre era in corso l'incontro è arrivata la notizia della morte di un lavoratore in provincia di Napoli e di due feriti gravi. «Non c'è più tempo da perdere - ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini - dall'incontro nessuna risposta ai temi che abbiamo posto, solo la disponibilità ad altri incontri su temi specifici. Ma qui ci sono questioni generali da affrontare: bisogna investire di più sulla prevenzione con assunzioni di ispettori e medici del lavoro, rispettare i contratti collettivi negli appalti, la patente a punti per le imprese, non dare sostegni pubblici alle imprese che non rispettano le norme su salute e sicurezza». Anche la Cisl, per voce di Giorgio Graziani, ha chiesto «più controlli, finanziamenti dedicati e un salto di qualità sul versante della formazione e della prevenzione da introdurre anche nei programmi scolastici». Il numero uno della Uil, Pierapolo Bombardieri ha sottolineato che «c'era mezzo governo abbiamo sentito tante belle chiacchiere ma fatti pochi, chiediamo risposte concrete alla piattaforma che abbiamo presentato unitariamente».

Sul fronte delle imprese Donatella Prampolini, vice presidente di Confcommercio ha proposto «una revisione strutturale delle norme vigenti per coniugare l'effettività delle tutele per i lavoratori e lo snellimento degli

adempimenti burocratici per le imprese. Va avviata una nuova stagione di riforme che abbia al centro prevenzione, informazione, formazione e semplificazione amministrativa».

Le confederazioni dell'artigianato e delle Pmi - Confartigianato, Cna, Casartigiani - hanno proposto di «costruire una normativa su misura per ogni dimensione d'impresa», sollecitando «uno sforzo ulteriore per favorire gli investimenti in prevenzione delle imprese, anche sfruttando le risorse dell'Inail destinando in tal senso gli attivi di bilancio, che oggi rimangono inutilizzati».

sentenze

Incidente mortale sul lavoro: scatta il danno differenziale se il risarcimento Inail è inferiore a quello civile

Giampaolo Piagnerelli,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 7 febbraio 2023

Non si considerano le tabelle previste dal Dm del 12 luglio 2000

La Cassazione ha affermato che in caso di incidente mortale sul lavoro per colpa del datore, quando il risarcimento Inail sia inferiore rispetto a quello civile si deve considerare l'importo previsto da quest'ultimo. I Supremi giudici in particolare - con l'ordinanza n. 3694/23 - hanno chiarito che il danno cosiddetto differenziale prevede un risarcimento che spetta a tutti i lavoratori dipendenti che dimostrino di aver subito, in ragione di un fatto illecito commesso dal datore di lavoro o da un terzo, un danno maggiore rispetto all'indennizzo riconosciuto e risarcito dall'Inail. In coerenza con quanto appena chiarito, in tema di responsabilità civile del datore di lavoro, la liquidazione del danno alla salute conseguente a infortunio sul lavoro o a malattia professionale va effettuata secondo i criteri civilistici e non sulla base delle tabelle di cui al Dm del 12 luglio 2000.

Queste ultime sono deputate alla liquidazione dell'indennizzo Inail ex articolo 13 del Dlgs n. 38 del 2000, "in ragione della differenza strutturale e funzionale tra tale indennizzo e il risarcimento del danno civilistico".

Si ricorda, per completezza, che in base a quanto previsto dalle tabelle Inail nel caso di danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate. In tali casi, infatti, si dovrà procedere a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni. Con il secondo motivo la vedova del lavoratore e gli altri superstiti hanno dedotto violazione degli articoli 1223, 2087 e 2059 del codice civile, 10 e 85 del Dpr n. 1124/1965 (art. 360, n. 3, cpc), censurando la statuizione della Corte territoriale relativa al rigetto della domanda delle controparti di imputare diversamente la somma percepita in acconto dalla vedova. La Cassazione ha ritenuto però il motivo inammissibile per difetto di interesse ad agire, difettando una situazione

processuale di soccombenza legittimante l'impugnazione (si trattava di domanda delle controparti, respinta dalla Corte di merito).

sentenze

Sicurezza sul lavoro: le tutele del Testo unico si applicano anche ai clienti delle attività commerciali

Mario Gallo,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Lavoro", 6 febbraio 2023

La complessa disciplina in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, contenuta nel Dlgs 81/2008, com'è noto è finalizzata a tutelare i lavoratori subordinati (articolo 2094 codice civile) e gli equiparati agli stessi dell'articolo 2, comma 1, lettera a.

Tuttavia, nel corso degli ultimi anni nella giurisprudenza della Cassazione si sta consolidando un orientamento interpretativo, non condiviso da una parte della dottrina, secondo il quale le norme in materia di sicurezza sono finalizzate anche alla tutela degli estranei comunque presenti all'interno di un luogo di lavoro.

Sotto tale profilo appare emblematica, quindi, la sentenza di Cassazione, sezione IV penale, 20 gennaio 2023, n. 2308, che rafforza ulteriormente tale filone e consente di compiere anche alcune riflessioni.

Il caso affrontato questa volta dai Giudici di legittimità riguarda un infortunio avvenuto nel 2014 all'interno di un negozio di abbigliamento; una persona, a quanto sembra di capire una cliente, uscendo da tale locale aveva impattato violentemente con il volto sulla parte chiusa della vetrina ed aveva così riportato la frattura del setto nasale.

Dagli accertamenti compiuti è emerso che sulla vetrina non vi era indicazione alcuna della presenza del vetro e, per tale motivo, è stata ritenuta responsabile la titolare dell'attività commerciale in quanto per colpa, negligenza, imprudenza, imperizia e violazione della normativa di prevenzione infortuni sul lavoro ha omesso di attuare un adeguato sistema di segnalazione della parete vetrata posta all'ingresso del suo esercizio commerciale.

In particolare, la Corte di Appello di Milano, nel confermare la sentenza del Tribunale, ha condannato la titolare alla pena di mesi uno di reclusione (con il beneficio della sospensione condizionale) per il delitto di lesioni personali colpose, di cui all'articolo 590 codice penale in relazione all'articolo 63, allegato

IV punto 1.3.6 del Dlgs 81/2008.

L'imputata ha così proposto ricorso per cassazione censurando l'operato dei Giudici di merito sotto diversi profili; la Cassazione ha, tuttavia, respinto il ricorso ritenendolo inammissibile.

In particolare, secondo i giudici i Giudici di legittimità oltre le testimonianze raccolte le fotografie dimostravano che davanti alla vetrina non vi erano né tavolino, né manichino che impedissero ai clienti di urtare contro il vetro nell'uscita.

Pertanto, sempre secondo i giudici è stato dimostrato che l'imputata ha violato l'articolo 63, allegato IV punto 1.3.6 del Dlgs 81/2008, che va ricordato stabilisce, tra l'altro, che le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti, né rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi.

Di conseguenza, la condotta omissiva della titolare ne ha radicato la responsabilità penale anche se, nel caso di specie, si trattava di una utente.

Infatti, le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa.

Pertanto, ove in tali luoghi si verificano eventuali fatti lesivi a danno del terzo, è configurabile l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, di cui agli articoli 589, comma 2, e 590, comma 3, del codice penale, sempre che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi e sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante, e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi (Cassazione penale 2343/2014; 23147/2012).

sentenze

La responsabilità di committente e appaltatore per gli infortuni sul lavoro

Valeria Zeppilli,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 16 gennaio 2023

La materia della prevenzione degli infortuni sul lavoro può suscitare alcuni dubbi interpretativi laddove ci si trovi di fronte all'ipotesi in cui i lavoratori esercitino la propria prestazione in esecuzione di un contratto di appalto. In tali casi chi è chiamato a rispondere dell'eventuale infortunio: il committente o l'appaltatore?

La Corte di cassazione, con una recente pronuncia (sezione lavoro, 10 gennaio 2023, numero 375), ha tentato di fare chiarezza in proposito.

Per i giudici, ferma restando la responsabilità dell'appaltatore, il committente è solidariamente responsabile tranne laddove l'infortunio sia derivato dai rischi specifici delle attività proprie dell'appaltatore o del lavoratore.

Più precisamente, la responsabilità del committente – e ciò vale anche in caso di subappalto – trova il proprio fondamento sia nella scelta dell'impresa subappaltatrice, sia nel non aver controllato che l'appaltatore adotti le misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, soprattutto se tale omissione o l'inadeguatezza delle precauzioni possa essere percepita in maniera immediata e senza la necessità di svolgere particolari approfondimenti.

Già in più occasioni la Corte di cassazione aveva rilevato che il principio del *neminem laedere*, che trova una delle sue massime espressioni nell'articolo 2087 del codice civile, impone al committente, in capo a cui resta la disponibilità dell'ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie per tutelare la salute e l'integrità dei lavoratori, anche se questi divengono dipendenti dell'impresa appaltatrice.

Affermata la responsabilità di committente e appaltatore, i giudici hanno anche analizzato la posizione del direttore dei lavori del committente, precisando che questi può essere chiamato a rispondere dell'infortunio del lavoratore se, in virtù del contratto di appalto o per fatti concludenti, sovrintenda all'esecuzione dei lavori e impartisca ordini alle maestranze.

La Corte di cassazione ha inoltre chiarito che, con specifico riferimento alla materia degli infortuni sul lavoro, laddove un danno sia stato determinato da più soggetti, scatta la responsabilità solidale tra tutti coloro che con la propria condotta hanno contribuito alla produzione dell'evento dannoso, a prescindere dal titolo in forza del quale ciascuno è chiamato a rispondere. Come rilevato dai giudici, infatti, in caso di evento causalmente riconducibile a più persone, affinché scatti la responsabilità solidale di ognuno basta che le singole azioni abbiano concorso in maniera efficiente a produrre il danno, a prescindere dal fatto che si tratti di responsabilità contrattuale o extracontrattuale.

Oltretutto, il lavoratore danneggiato può pretendere la totalità del risarcimento anche da una sola persona, mentre la maggiore o minore gravità delle colpe dei responsabili e la diversa efficienza causale hanno rilievo solo ai fini della ripartizione interna del risarcimento tra i corresponsabili.

L'esperto risponde

■ Quali possibili conseguenze se manca il Durc di congruità

Giorgio Gavelli, Il Sole 24 Ore, Estratto da "L'Esperto risponde", 6 febbraio 2023

LA DOMANDA

Da novembre 2021, per gli appalti privati di importo superiore a 70mila euro, si applica la norma prevista dal Dm Lavoro 143/2021, secondo cui il committente deve ottenere dall'impresa appaltatrice, prima del pagamento dell'ultimo Sal (stato avanzamento lavori), il cosiddetto Durc (documento unico di regolarità contributiva) di congruità (Ddc). Si tratta di un documento rilasciato dalla Cassa edile, che attesta la quota minima di manodopera (la congruità) attesa per la realizzazione di un'opera edile, a seconda della tipologia di lavorazione e considerando tutte le imprese presenti nel cantiere. In verità, la mancanza di questo documento non dimostra necessariamente la violazione di obblighi contributivi da parte dell'appaltatore. Pertanto, se, per qualunque motivo, l'appaltatore ha ricevuto il pagamento di tutti i Sal, compreso l'ultimo, senza consegnare il Durc di congruità, perché il committente dovrebbe perdere le detrazioni e la possibilità di cedere i bonus fiscali, perlomeno fino all'ammontare corrisposto all'impresa prima dell'ultimo Sal? Si fa presente che a inizio lavori l'impresa aveva fornito un Durc regolare.

LA RISPOSTA

L'obbligo di chiedere il Durc di congruità deriva da una disciplina non fiscale e ha conseguenze nell'ambito della stessa disciplina. Tuttavia, come fatto rilevare dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (Cnce) in una faq (risposta a domanda frequente) del 15 febbraio 2022, gli effetti della mancanza della congruità potrebbero riflettersi, in via indiretta, anche sul mancato riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa fiscale, in materia di detrazioni fiscali, considerando che l'articolo 5, comma 6, del Dm 143/2021 prevede che, «in mancanza di regolarizzazione, l'esito della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica e privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzata al rilascio per l'impresa affidataria del Durc on-line...». In tale fattispecie, pertanto, si verifica la previsione di cui all'articolo 4 del Dm Finanze 41/1998, secondo cui «la detrazione non è riconosciuta in caso di: ... d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e

nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle Entrate territorialmente competente». Pertanto, se all'assenza del Durc non si aggiungono violazioni di obblighi contributivi accertati dagli organi competenti, in ambito fiscale nulla accade. Contrariamente, in caso di violazioni accertate, la norma citata (riferita al "bonus casa", ma che l'agenzia delle Entrate potrebbe estendere in via interpretativa al superbonus) potrebbe essere richiamata per far decadere l'intera agevolazione.

(G.U. 7 febbraio 2022, n. 31)

**MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 20 dicembre 2022**

Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2018. (23A00192) Pag. 38
(G.U. 17 gennaio 2023 n. 13)

**MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 25 novembre 2022, n. 208**

Regolamento recante l'aggiornamento al decreto del Ministro della sanità' 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente agli acciai inossidabili. (23G00009) Pag. 1
(G.U. 19 gennaio 2023 n. 15)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (23A00177) Pag. 27
(G.U. 19 gennaio 2023 n. 15)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (23A00178) Pag. 27
(G.U. 19 gennaio 2023 n. 15)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 17 gennaio 2023**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 959). (23A00457) Pag. 30
(G.U. 25 gennaio 2023 n. 20)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 13 dicembre 2022

Approvazione del programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo. (Ordinanza n. 129). (23A00316) Pag. 44
(G.U. 25 gennaio 2023 n. 20)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 15 dicembre 2022

Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata. (Ordinanza n. 130). (23A00317) Pag. 49
(G.U. 25 gennaio 2023 n. 20)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO**

Riconoscimento dell'idoneità all'impiego nelle attività estrattive di taluni prodotti e iscrizione degli stessi nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, in titolo alla società Weatherford Mediterranea S.p.a. (23A00366) Pag. 67
(G.U. 25 gennaio 2023 n. 20)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 23 gennaio 2023**

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 960). (23A00516) Pag. 9
(G.U. 30 gennaio 2023 n. 24)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2023. (23A00511) Pag. 20

(G.U. 30 gennaio 2023 n. 24)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 30 gennaio 2023**

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti gli ingressi dalla Repubblica Popolare Cinese. (23A00673) Pag. 5
(G.U. 31 gennaio 2023 n. 25)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (23A00517) Pag. 26
(G.U. 31 gennaio 2023 n. 25)

LEGGE 27 gennaio 2023, n. 9

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022. (23G00014) Pag. 1
(G.U. 1 febbraio 2023 n. 26)

**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
COMUNICATO**

Avviso pubblico ISI 2022 (23A00522) Pag. 47
(G.U. 1 febbraio 2023 n. 26)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DECRETO 29 novembre 2022**

Proroga del funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni. (23A00636) Pag. 29
(G.U. 3 febbraio 2023 n. 28)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 25 gennaio 2023**

Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nei territori della Regione Marche. (Ordinanza n. 961). (23A00645) Pag. 30
(G.U. 3 febbraio 2023 n. 28)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 30 gennaio 2023**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli, della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte. (Ordinanza n. 962). (23A00750) Pag. 26
(G.U. 6 febbraio 2023 n. 30)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 dicembre 2022


Approvazione del primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi orientali. (23A00684) Pag. 1
(G.U. 7 febbraio 2023 n. 31)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 dicembre 2022

Approvazione del primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale. (23A00685) Pag. 3
(G.U. 7 febbraio 2023 n. 31)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DIRETTIVA 7 dicembre 2022**

Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna, linee guida per l'informazione alla popolazione e indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna. (23A00741) Pag. 40
(G.U. 7 febbraio 2023 n. 31)



Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale per Fondazione Rubes Triva

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Viale Sarca 223 - 20126 Milano

Redazione: 24 ORE Professionale

© 2023 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.